

Codice A1817B

D.D. 10 giugno 2021, n. 1651

L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. Lago Maggiore. Comune di Arona. Spiaggia pubblica "Vevera", di C.so Europa località Punta Vevera. Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente : Comune di Arona.



ATTO DD 1651/A1817B/2021

DEL 10/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. Lago Maggiore. Comune di Arona. Spiaggia pubblica "Vevera", di C.so Europa località Punta Vevera. Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente : Comune di Arona.

Premesso che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e successive modifiche, ed integrazioni, compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d) della medesima legge regionale, spetta alla Regione l'approvazione di provvedimenti di interdizione o di limitazione permanente della navigazione.

Vista la richiesta presentata al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania da parte del Comune di Arona, via pec, in data 26/05/2021, protocollo n. 22043 , di un provvedimento di interdizione della navigazione su uno specchio acqueo da riservare alla balneazione, sito fronte spiaggia pubblica naturale in corso Europa loc. "Punta Vevera", denominata Spiaggia "Vevera".

Visti inoltre gli elaborati progettuali, in forma digitale, allegati alla sopra citata richiesta, raccolti nella Tavola n. 1 Mappa N.C.T. Comune di Arona, Foglio 24, Mappale 131, allegata al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Considerato che tali elaborati progettuali sono stati redatti dall'Ing. Mauro Marchisio, Dirigente del

2° Settore del Comune di Arona.

Dato atto che l'intervento di delimitazione dell'area di balneazione relativo alla Spiaggia "Vevera", consiste nella posa di n. 4 gavitelli e n. 12 boe galleggianti ad individuazione del perimetro dell'area stessa, con un fronte lago di circa metri 150, sino ad una distanza di 50 metri dalla costa.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi", e dell'articolo 38 della L. 20/01/1997, n. 19 "Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992", gli specchi acquei riservati alla balneazione sono delimitati da boe gialle sferiche.

Considerato che l'individuazione dell'area da riservare alla balneazione, con conseguente delimitazione mediante boe gialle sferiche, risulta conforme alle disposizioni di cui al regolamento regionale n. 10/R – 2009 in materia di attività balneare, al "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" approvato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R nonché alla L. 20.1.1997, n. 19.

Considerato l'esito positivo del sopralluogo tecnico effettuato dall'Ing. Campagnoni in data 09/06/2021 in merito al posizionamento delle boe.

Considerato inoltre, alla luce di quanto normato dalla L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. , che il presente provvedimento è soggetto al vincolo che impone, per le aree interessate dall'intervento, la gestione integrata delle spiagge in corrispondenza degli specchi acquei di cui trattasi e che verrà garantito il servizio di salvamento.

Dato atto che ARPA Piemonte sta provvedendo ad ultimare, nello specchio acqueo considerato, i dovuti campionamenti e le analisi chimiche sulla qualità delle acque, il cui esito positivo è condizione necessaria al rilascio del presente provvedimento.

Ritento pertanto :

- di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2, l'intervento di delimitazione dell'area di balneazione relativo alla Spiaggia Vevera, attraverso la posa di n. 4 gavitelli e n. 12 boe galleggianti ad individuazione del perimetro dell'area stessa così come sopra evidenziato;
- di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d), l'interdizione della navigazione di qualsiasi unità di navigazione all'interno dello specchio acqueo destinato alla balneazione, come sopra indicato.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la l.r. n. 23/2008.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001.

- Vista la l.r. n. 2/2008 e s. m. e i.
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 22.6.2009, n. 5/R recante "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore".
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi".
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R recante "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali".
- Vista la legge 20.1.1997, n. 19

determina

1. Di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, l'intervento presentato dal Comune di Arona, consistente nella delimitazione dell'area di balneazione relativo alla Spiaggia Vevera, nella posa di n. 4 gavitelli e n. 12 boe galleggianti ad individuazione del perimetro dell'area stessa, con un fronte lago di circa metri 150, sino ad una distanza di 50 metri dalla costa.

2. Di vincolare la presente autorizzazione, alla luce di quanto normato dalla L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. , alla gestione integrata delle spiagge in corrispondenza degli specchi acquei di cui trattasi e alla predisposizione di idoneo servizio di salvamento.

3. di vincolare, inoltre, la presente autorizzazione all'esito positivo dei campionamenti e delle analisi chimiche sulla qualità delle acque interessanti lo specchio di lago in questione, di competenza di ARPA Piemonte.

4. L'intervento dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all'istanza in questione, che vengono debitamente visti da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni :

- le boe, di delimitazione dell'area di balneazione devono essere sferiche, di colore giallo, e risultare conformi alle norme di cui al regolamento regionale recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi" approvato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R.
- Le boe disposte perpendicolarmente alla linea di costa devono essere ancorate al fondo singolarmente.
- L'ancoraggio di ogni boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.
- Le boe che delimitano esternamente l'area di balneazione (linea parallela alla costa) possono essere integrate con gavitelli gialli di minore dimensione, uniti tra loro da cima galleggiante da rimuoversi al termine della stagione balneare.
- Il Settore Tecnico Novara - Verbania della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.
- Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.
- Il titolare della presente autorizzazione è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno

cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della stessa.

- Il titolare della presente autorizzazione ha altresì l'obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento e dovrà adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità.
- Durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al normale svolgimento della navigazione sia pubblica che privata, e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad assicurare la sicurezza della navigazione.

5. Di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e s. m. e i., l'interdizione della navigazione, ad ogni tipo di unità di navigazione, nello specchio acqueo così come evidenziato nella Tavola 1 allegata alla presente e parte integrante e sostanziale; trattasi di specchio acqueo in prossimità della Spiaggia Vevera, con un fronte lago di circa metri 150, sino ad una distanza di 50 metri dalla costa.

6. Negli specchi acquei riservati alla balneazione si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R; in particolare è vietato l'accesso e la navigazione con qualsiasi unità di navigazione, incluse le tavole a vela o le tavole con aquilone nonché ogni altra attività non compatibile con la balneazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori

E. Frosio

F. Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)

Firmato digitalmente da Mauro Spano'


Allegato




FOTO 1



FOTO 2



ESTRATTO DI MAPPA - N.C.T. COMUNE DI ARONA - FOGLIO 24, MAPPALE 131
Scala 1:1000



 <p>COMUNE DI ARONA Provincia di Novara</p>	<p>TAVOLA n° 1</p>	<p>descrizione PLANIMETRIA PROGETTO</p>
<p>DATA : maggio 2021</p>	<p>IL DIRIGENTE 2° SETTORE Ing. Mauro Marchisio</p>	